DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1989

che modifica la decisione 86/77/CEE relativa all'approvazione di operazioni d'aiuto alimentare realizzate da un ente avente finalità umanitarie ai fini dell'esenzione dall'applicazione degli importi compensativi monetari

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(89/407/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 [4] ha stabilito le modalità d'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85;

considerando che le esportazioni verso i paesi terzi effettuate nell'ambito di azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3154/85 devono essere dispensate dall'applicazione degli importi compensativi monetari quando le suddette operazioni sono effettuate da organismi aventi finalità umanitarie e riconosciuti secondo una procedura comunitaria;

considerando che con decisione 86/77/CEE della Commissione [5], modificata dalla decisione 88/15/CEE [6], sono stati riconosciuti alcuni organismi aventi finalità umanitarie; che altri organismi possono essere considerati come organismi aventi finalità umanitarie in base al loro riconoscimento conforme a disposizioni legislative nazionali in materia; che la « Mission Aviation Fellowship » può essere considerata un organismo di questo tipo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'organismo umanitario « Mission Aviation Fellowship » è aggiunto all'allegato della decisione 86/77/CEE con effetto a decorrere dal 1° giugno 1989.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.
(5) GU n. L 76 del 21. 3. 1986, pag. 54.
(6) GU n. L 9 del 13. 1. 1988, pag. 11.